



R.G. TRIB. FED. n. 09/21

P.A. n. 12/21

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta - Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento di:

- Sig. SIMONETTI ELIA MATTEO (tessera FISE n. 005438/E).

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione del 05.05.2021, la Procura Federale deferiva il sig. Simonetti Elia Matteo innanzi a questo Tribunale, per rispondere delle violazioni delle seguenti disposizioni: 1) Art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in avanti per brevità R.G.); 2) Art. 14, comma 4, lett. b) e c) R.G. ;
- in particolare, veniva contestato al sig. Simonetti di aver effettuato una telefonata in data 19.01.2021 al sig. Denny Bortoli rivolgendo a quest'ultimo offese e minacce del seguente tenore: *"ti spacco le gambe", "attento ai tuoi cavalli", "attento a te e alla tua famiglia", "vedrai che fine fai", "stai attento a girare per concorsi"* (cfr. dichiarazione rese dal sig. Bortoli e dal sig. Nogara in sede di indagini della Procura);
- sempre secondo la Procura, la telefonata sarebbe scaturita da un post pubblicato sul social network Facebook dal sig. Denny Bortoli che avrebbe irritato il sig. Simonetti;
- con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Giardino e Roberto Ghini si costituiva in giudizio l'Incolpato il quale chiedeva l'archiviazione del procedimento per difetto di legittimazione in capo al denunciante; difatti, secondo la difesa del Deferito, la Procura non avrebbe potuto dare



seguito al procedimento disciplinare in esame in quanto sorto da una segnalazione derivante da un soggetto non tesserato FISE (il sig. Denny Bortoli);

- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per il 16 luglio 2021 (secondo le modalità di cui all'ordinanza Presidenziale prot. 02017 del 12 maggio 2020 - trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. h) L. 27/2020* o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f) L. 27/2020* - disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;
- nei termini previsti la Procura Federale depositava note di trattazione in cui si concludeva come segue: applicare *"la sanzione disciplinare della sospensione per n. 180 (centottanta) giorni ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. d) ed f) RdG FISE nonché l'ammenda nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. c) RdG FISE", ovvero ogni altra sanzione ritenuta congrua da Codesto Ecc.mo Tribunale"*;
- la Difesa del Deferito, a sua volta, depositava note di trattazione in cui insisteva nelle conclusioni rassegnate;
- all'udienza del 16 luglio 2021 questo Tribunale, ritenendo superflua ogni altra attività istruttoria, assumeva il procedimento in decisione, assegnando termine alle parti per il deposito di memorie conclusionali e repliche;
- successivamente entrambe le parti depositavano note conclusive e repliche in cui insistevano reciprocamente nelle loro già rassegnate conclusioni.

CONSIDERATO CHE

- a norma dell'art. 1, comma 1 R.G. costituiscono illeciti disciplinari *"[...] i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati"* essendo altresì sanzionabile *"ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo"* (comma 2, lett. a);
- il caso di specie può ascrivere a tale previsione regolamentare;
- difatti, la responsabilità dei fatti contestati al Deferito risulta provata dalle dichiarazioni rese da parte dei sigg.ri Denny Bortoli e Nogara Stefano alla Procura Federale, sulla cui attendibilità questo Tribunale non ha motivo di dubitare; difatti, entrambe le predette persone informate sui fatti confermavano in maniera precisa e concordante che durante la telefonata ricevuta dal



- sig. Bortoli – ascoltata in vivavoce nell’abitacolo dell’auto anche dal sig. Nogara Stefano pure presente - il Deferito, rivolgendosi al sig. Bortoli, rivolgeva frasi del tipo *“ti spacco le gambe”, “attento ai tuoi cavalli”, “attento a te e alla tua famiglia”, “vedrai che fine fai”, “stai attento a girare per concorsi”* (cfr. verbale audizione Procura sigg.ri Bortoli e Nogara 01.03.2021 e 05.03.2021);
- la telefonata in questione non è mai stata contestata dal Deferito (cfr. verbale audizione Deferito del 12.03.2021: *“Dopo qualche attimo di indecisione decisi di chiamare il sig. Bortoli per avere spiegazioni”*);
 - è emerso altresì che le minacce e le offese rivolte in occasione della telefonata in esame al sig. Bortoli, sono attinenti al contesto sportivo federale entro cui il Deferito opera, atteso che quest’ultimo faceva espresso riferimento ai *“concorsi”* ed estendeva le minacce anche ai familiari del segnalante (moglie e figlie), tutti tesserati FISE (cfr. verbale audizione Procura sigg.ri Bortoli e Nogara 01.03.2021 e 05.03.2021);
 - è emerso altresì, su stessa ammissione del Deferito, come il motivo della telefonata fosse un commento non gradito dal sig. Simonetti che il sig. Bortoli aveva rivolto in occasione di un post Facebook ad opera della compagna dell’Incolpato (cfr. verbale del 12.03.2021 audizione dell’Incolpato: *“il sig. Bortoli ha commentato in maniera inopportuna un post Facebook fatto dalla mia compagna”*);
 - devono invece ritenersi in parte inattendibili (e, comunque, inconferenti al fine di decidere il presente giudizio), le dichiarazioni rilasciate dai sigg.ri Angelo Gurioli e Lorenzo Ferrara sempre in sede di indagini: difatti, in primo luogo questi non risultano tesserati FISE (e pertanto le loro dichiarazioni devono essere valutate con maggior rigore da parte del Tribunale); in secondo luogo, nessuno dei predetti ha mai confermato con assoluta certezza – né poteva farlo – che la telefonata ascoltata fosse proprio quella contestata dalla Procura; infine, gli stessi, se da una parte hanno confermato che i toni della telefonata *“erano accesi”*, dall’altra non hanno escluso con certezza di non aver ascoltato insulti (cfr. verbale 23.04.2021 audizione sig. Lorenzo Ferrara *“si ricordo che i toni erano accesi. Non ho sentito insulti o almeno non ne ricordo”*);
 - quanto, poi, all’eccezione sollevata dalla Difesa del Deferito, questo Tribunale ritiene irrilevante la posizione e la qualifica del segnalante ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare sportivo da parte della Procura Federale, atteso che l’art. 64 R.G. Fise dispone



espressamente che il Procuratore Federale può procedere all'avvio dell'azione disciplinare anche su segnalazione pervenuta da "soggetti terzi" e, dunque, estranei al vincolo associativo;

RITENUTO CHE

- i fatti contestati al Deferito implicano senza dubbio la violazione dell'art. 1, comma 1, R.G. Fise;
- dalla scheda personale di tesseramento il Deferito risulta già essere stato destinatario di ulteriore sanzione disciplinare irrogata da questo Tribunale con sentenza del 29.07.2020 (proc. 84/19 P.A.), poi confermata in appello con sentenza del 05.10.2020, per la violazione della stessa disposizione normativa del R.G. Fise;
- pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 14, comma 4, lett.b) e c) R.G. Fise;
- tuttavia, la situazione generale di alta conflittualità pendente da tempo tra le parti, illustrata alla Procura Federale dalla madre del Simonetti (cfr. note avv. Ferraresi in atti) dev'essere valutata quale elemento utile a mitigare la sanzione da irrogare.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, comma 1, e 14, comma 4, lett. b) e c) R.G. FISE,

APPLICA

al sig. SIMONETTI Elia Matteo, la sanzione disciplinare della sospensione per n. 150 (centocinquanta) giorni ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) ed f) R.G. Fise, nonché l'ammenda nella misura di € 1.000,00 (mille/00) ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett c) R.G. Fise.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso il giorno 06 agosto 2021

Presidente: f.to Avv. Valentina Mazzotta

Componente: f.to Avv. Stefano Ciulli

Componente Relatore: f.to Avv. Pierfrancesco Viti